

Legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie

(Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina la vigilanza esercitata dalla Confederazione su:

- a. le casse malati;
- b. i gruppi assicurativi;
- c. i riassicuratori;
- d. l'istituzione comune.

² La presente legge ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati secondo la legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal).

Art. 2 Casse malati

¹ Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo e che esercitano in primo luogo l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie) secondo la LAMal⁴.

² Le casse malati possono offrire, oltre all'assicurazione sociale malattie secondo la LAMal⁵, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d'assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908⁶ sul contratto d'assicurazione (LCA).

- 1 RS 101
- 2 FF ...
- 3 RS 832.10
- 4 RS 832.10
- 5 RS 832.10
- 6 RS 221.229.1

³ Le casse malati possono offrire anche assicurazioni contro gli infortuni, con la limitazione di cui all'articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Capitolo 2: Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Sezione 1: Autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

¹ L'autorità di vigilanza autorizza le casse malati che adempiono i requisiti della presente legge a esercitare l'assicurazione sociale malattie. L'autorità di vigilanza pubblica un elenco delle casse malati autorizzate.

² I riassicuratori che riassicurano rischi assicurativi secondo la LAMal⁸ necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza pubblica un elenco dei riassicuratori.

Art. 4 Condizioni

¹ Le casse malati devono:

- a. essere costituite in società anonime o cooperative;
- b. avere sede in Svizzera;
- c. disporre di un'organizzazione e di una gestione garanti dell'osservanza delle disposizioni legali;
- d. disporre di un capitale di partenza sufficiente, essere sempre in grado di soddisfare gli obblighi finanziari e in particolare disporre delle riserve necessarie;
- e. disporre di un ufficio di revisione abilitato;
- f. esercitare l'assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità e garantire la parità di trattamento degli assicurati; le casse malati destinano a soli scopi d'assicurazione sociale malattie i fondi provenienti da quest'ultima;
- g. offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia; in casi particolari, il Consiglio federale può esentare, su richiesta, talune casse malati da questo obbligo;
- h. esercitare l'assicurazione indennità giornaliera individuale secondo la LAMal⁹;

⁷ RS 832.20

⁸ RS 832.10

⁹ RS 832.10

- i. accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi, nei limiti del corrispettivo rag-
gio d'attività territoriale;
- j. essere in grado di adempiere tutti gli altri requisiti della presente legge e del-
la LAMal¹⁰.

² L'autorità di vigilanza si adopera per l'osservanza legale e durevole delle con-
dizioni di autorizzazione da parte delle casse malati. In caso di mancata osservanza
delle condizioni di cui al capoverso 1, l'autorità di vigilanza esige il ripristino della
situazione legale.

Art. 5 Delega di compiti

¹ La cassa malati può delegare i seguenti compiti a un'altra impresa del gruppo
assicurativo o a una federazione di casse malati:

- a. la gestione del registro del codice creditori dei fornitori di prestazioni;
- b. la verifica dell'economicità delle prestazioni;
- c. ulteriori compiti fondamentali, con l'accordo dell'autorità di vigilanza.

² La cassa malati può inoltre delegare attività ausiliarie a un'altra impresa del gruppo
assicurativo, a una federazione di casse malati oppure a terzi.

³ Non sono considerate attività ausiliarie in particolare:

- a. la direzione generale e il controllo esercitati da parte del consiglio di am-
ministrazione;
- b. i rimanenti compiti dirigenziali fondamentali.

⁴ La cassa malati deve garantire che la vigilanza sui compiti delegati possa essere
esercitata senza restrizioni.

Art. 6 Domanda di autorizzazione

¹ La domanda di autorizzazione va presentata all'autorità di vigilanza.

² La domanda deve essere corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo deve conte-
nere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. gli statuti, l'atto costitutivo e un estratto del registro di commercio (iscri-
zione);
- b. l'organizzazione della cassa malati, se del caso anche del gruppo assicu-
rativo a cui essa appartiene;
- c. i nominativi e i curriculum vitae dei membri del consiglio d'amministra-
zione, del comitato e della direzione;
- d. i nominativi dell'ufficio di revisione esterno e del responsabile del mandato;
- e. indicazioni su persone che partecipano direttamente o indirettamente alla
cassa malati con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto op-

¹⁰ RS 832.10

- pure che possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della stessa;
- f. indicazioni sulla dotazione finanziaria dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal¹¹;
 - g. il bilancio d'apertura;
 - h. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;
 - i. il piano di riassicurazione e i contratti di riassicurazione;
 - j. indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi;
 - k. il raggio d'attività territoriale della cassa malati;
 - l. i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali della cassa malati;
 - m. le tariffe dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera;
 - n. le disposizioni sulle forme particolari dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie previste nell'articolo 62 LAMal¹² e sull'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi degli articoli 67-77 LAMal¹³, come pure le eventuali disposizioni generali di assicurazione;
 - o. la comunicazione inerente l'avvenuta presentazione della domanda all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), se la cassa malati prevede di esercitare assicurazioni complementari e altri rami d'assicurazione.

³ L'autorità di vigilanza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione.

Sezione 2: Modifica delle condizioni di autorizzazione

Art. 7 Modifica del piano d'esercizio

Ogni modifica del piano d'esercizio di cui all'articolo 6 capoverso 2 necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 8 Modifica della struttura giuridica, trasferimento di patrimonio e trasferimento dell'effettivo degli assicurati

¹ La cassa malati che intende modificare la propria struttura giuridica o effettuare un trasferimento di patrimonio secondo la legge del 3 ottobre 2003¹⁴ sulla fusione deve notificarlo all'autorità di vigilanza.

¹¹ RS 832.10
¹² RS 832.10
¹³ RS 832.10
¹⁴ RS 221.301

² L'autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una modifica suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, la cassa malati o gli interessi degli assicurati.

³ Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale dell'effettivo degli assicurati a un'altra cassa malati richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Quest'ultima autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

Art. 9 Partecipazioni

¹ La cassa malati o il riassicuratore sociale che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo all'autorità di vigilanza, se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di tale altra impresa.

² Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a una cassa malati o a un riassicuratore sociale deve notificarlo all'autorità di vigilanza, se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto della cassa malati o del riassicuratore sociale.

³ Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a una cassa malati o a un riassicuratore sociale sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che la cassa malati o il riassicuratore sociale cessi di essere sua filiale, deve notificarlo all'autorità di vigilanza.

⁴ L'autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di essere pregiudizievole, per il suo genere e la sua entità, alla cassa malati, al riassicuratore sociale o agli interessi degli assicurati.

Art. 10 Consensi ulteriori

L'autorizzazione o il rifiuto di una modifica secondo gli articoli 8 o 9 da parte dell'autorità di vigilanza non pregiudica la decisione della Commissione della concorrenza (COMCO) in materia di diritto dei cartelli.

Capitolo 3: Esercizio dell'attività assicurativa

Sezione 1: Finanziamento

Art. 11 Sistema della ripartizione delle spese

Le casse malati finanziano l'assicurazione sociale malattie secondo il sistema della ripartizione delle spese.

Art. 12 Riserve basate sulla valutazione dei rischi

Al fine di garantire la solvibilità a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie, le casse malati costituiscono sufficienti riserve basate sulla valu-

tazione dei rischi assunti. Esse prendono in considerazione in particolare i rischi assicurativi, i rischi di mercato e i rischi legati ai crediti.

Art. 13 Accantonamenti

Le casse malati hanno l'obbligo di costituire accantonamenti adeguati per casi di assicurazione non liquidati.

Art. 14 Patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie

¹ Le casse malati garantiscono le pretese derivanti da contratti d'assicurazione o di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie.

² L'importo legale del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie corrisponde all'importo degli accantonamenti per casi di assicurazione non liquidati.

³ Gli elementi del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie sono destinati a sopperire alle pretese che tale patrimonio vincolato deve garantire.

Art. 15 Approvazione delle tariffe dei premi

¹ Le tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

² L'autorità di vigilanza verifica se le tariffe dei premi presentate si situano entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità delle casse malati e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

³ L'autorità di vigilanza nega l'approvazione se i premi:

- a. non rispettano le disposizioni legali;
- b. non coprono i costi del loro ambito d'applicazione;
- c. causano riserve o accantonamenti eccessivi.

Art. 16 Mancata approvazione delle tariffe dei premi

¹ Se l'autorità di vigilanza non approva il premio richiesto, essa decide un premio adeguato. In caso di necessità o di urgenza l'autorità di vigilanza può emanare decisioni provvisorie.

² Nella sua decisione l'autorità di vigilanza può prevedere che, in caso di impugnazione, venga applicato provvisoriamente il premio maggiore fra quello da essa deciso e quello richiesto dalla cassa malati.

Art. 17 Restituzione dei premi incassati in eccesso

¹ Se i premi incassati da una cassa malati in un Cantone eccedono in modo inadeguato le spese per le prestazioni corrispondenti nello stesso Cantone, l'autorità di vigilanza dispone la restituzione dei premi incassati in eccesso, sempre che la situazione economica della cassa malati interessata lo consenta.

² Per l'apprezzamento dell'adeguatezza secondo il capoverso 1, l'autorità di vigilanza si basa sul rapporto tra le prestazioni e i premi della cassa malati. Essa prende in considerazione la compensazione dei rischi, le variazioni degli accantonamenti nonché le dimensioni dell'effettivo degli assicurati.

Art. 18 Modalità della restituzione

La restituzione avviene sotto forma di rimborso in parti uguali da parte della cassa malati agli assicurati che hanno una copertura per i rischi nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie presso tale cassa il 31 dicembre dell'anno per il quale i premi sono stati corretti, nonché per l'anno successivo. Il rimborso deve avvenire nell'anno civile in cui è stata resa la decisione.

Art. 19 Costi amministrativi

¹ Le casse malati devono contenere i costi amministrativi dell'assicurazione sociale malattie entro limiti propri ad una gestione economica.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'indennizzo dell'attività degli intermediari e i costi della pubblicità.

Sezione 2: Governo d'impresa

Art. 20 Garanzia di una attività irreprensibile

¹ I membri del consiglio d'amministrazione, del comitato o della direzione di una cassa malati devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

² Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere tali membri. Può differenziare le esigenze a seconda delle dimensioni della cassa malati.

³ Chi presiede il consiglio d'amministrazione o il comitato non può presiedere contemporaneamente la direzione.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni sulla pubblicazione delle relazioni d'interesse e sulla prevenzione dei conflitti d'interessi.

Art. 21 Pubblicazione delle indennità

L'importo complessivo delle indennità dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato e della direzione della cassa malati deve essere pubblicato nel rapporto di gestione.

Sezione 3: Gestione dei rischi e sistema di controllo interno

Art. 22 Gestione dei rischi

¹ Le casse malati devono essere organizzate in modo tale da essere in grado in particolare di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi nonché sulla sorveglianza dei rischi da parte delle casse malati.

Art. 23 Controllo interno dell'attività

¹ Le casse malati devono istituire un efficace sistema di controllo interno, adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'impresa. Esse nominano inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla direzione.

² In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può esonerare una cassa malati dall'obbligo di istituire un ufficio di revisione interno.

³ L'ufficio di revisione interno allestisce, almeno una volta all'anno, un rapporto sulla sua attività e lo presenta all'ufficio di revisione esterno

Sezione 4: Rapporti

Art. 24

¹ Le casse malati allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, se il Codice delle obbligazioni¹⁵ lo prescrive, del conto del gruppo.

² Le casse malati e i riassicuratori sociali presentano il rapporto di gestione sull'esercizio trascorso all'autorità di vigilanza al più tardi entro il 31 marzo. La risoluzione di approvazione dei conti da parte dell'organo competente della cassa malati può essere trasmessa al più tardi entro il 30 giugno.

³ L'autorità di vigilanza può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno.

⁴ L'autorità di vigilanza stabilisce le prescrizioni in materia di rendiconto. Essa definisce le esigenze concernenti i rapporti da presentare alla vigilanza secondo i capoversi 1-3 e può definire requisiti particolari per il rapporto di gestione.

¹⁵ RS 220

Sezione 5: Ufficio di revisione esterno

Art. 25 Ufficio di revisione esterno

¹ Per la verifica ordinaria della loro gestione, le casse malati devono assegnare un relativo mandato a un ufficio di revisione esterno abilitato.

² Il Consiglio federale determina quali categorie di uffici di revisione abilitati secondo l'articolo 15 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁶ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR), sono autorizzate a ottenere un tale mandato.

Art. 26 Compiti dell'ufficio di revisione esterno

¹ L'ufficio di revisione esterno verifica:

- a. se il conto annuale è allestito, dal profilo formale e materiale, conformemente alle prescrizioni legali, agli statuti e ai regolamenti;
- b. se, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza, le disposizioni della presente legge, della LAMal¹⁷ e delle loro ordinanze di esecuzione sono rispettate.

² L'autorità di vigilanza può affidare mandati supplementari all'ufficio di revisione esterno e ordinarli esami particolari. Le relative spese sono a carico della cassa malati esaminata.

³ L'ufficio di revisione esterno redige una relazione con i risultati della sua verifica e le sue constatazioni conformemente all'articolo 728b CO¹⁸ e la presenta all'autorità di vigilanza entro il 31 marzo.

Art. 27 Obbligo d'informare dell'ufficio di revisione esterno

L'ufficio di revisione esterno informa senza indugio l'autorità di vigilanza delle seguenti constatazioni:

- a. reati;
- b. gravi irregolarità;
- c. violazione dei principi di un'attività irreprensibile;
- d. fatti suscettibili di compromettere la solvibilità della cassa malati o gli interessi degli assicurati.

¹⁶ RS 221.302

¹⁷ RS 832.10

¹⁸ RS 220

Capitolo 4: Riassicurazione

Art. 28 Autorizzazione all'esercizio della riassicurazione

Possono essere autorizzati a esercitare la riassicurazione dell'assicurazione sociale malattie:

- a. le casse malati secondo l'articolo 3 con un numero d'assicurati pari al numero minimo stabilito dal Consiglio federale;
- b. i riassicuratori sociali secondo l'articolo 31;
- c. le imprese di assicurazione private abilitate alla riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 2004¹⁹ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Art. 29 Condizioni di autorizzazione

I riassicuratori devono adempiere le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a–f.

Art. 30 Domanda di autorizzazione

La società che intende riassicurare rischi assicurativi dell'assicurazione sociale malattie deve presentare una domanda all'autorità di vigilanza. Alla domanda vanno allegati:

- a. gli statuti, l'atto costitutivo e l'estratto del registro di commercio (iscrizione);
- b. indicazioni sulla dotazione finanziaria;
- c. i nominativi e i curriculum vitae dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato e della direzione;
- d. indicazioni su persone che partecipano direttamente o indirettamente al riassicuratore sociale con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione dello stesso;
- e. i nominativi dell'ufficio di revisione esterno e del responsabile del mandato;
- f. il piano di retrocessione;
- g. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i prossimi tre esercizi;
- h. le tariffe dei premi.

² L'autorità di vigilanza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione.

¹⁹ RS 961.01

Art. 31 Riassicuratori sociali

¹ I riassicuratori sociali sono società anonime o cooperative che riassicurano soltanto l'assicurazione sociale malattie.

² I riassicuratori sociali possono utilizzare i mezzi dell'assicurazione sociale malattie solo per scopi propri a quest'ultima.

Art. 32 Regole applicabili ai riassicuratori sociali

Le disposizioni concernenti la modifica del piano d'esercizio (art. 7), la modifica della struttura giuridica, il trasferimento di patrimonio e il trasferimento dell'effettivo degli assicurati (art. 8), il sistema della ripartizione delle spese (art. 11), le riserve basate sulla valutazione dei rischi (art. 12), gli accantonamenti (art. 13), il patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie (art. 14), i costi amministrativi (art. 19), la garanzia di una attività irreprensibile (art. 20), la pubblicazione delle indennità (art. 21), la gestione dei rischi (art. 22), il controllo interno dell'attività (art. 23), i rapporti (art. 24) e l'ufficio di revisione esterno (art. 25–27) si applicano per analogia ai riassicuratori sociali.

Art. 33 Contratti di riassicurazione

¹ I premi della riassicurazione devono coprire i costi e corrispondere ai rischi assunti.

² Il Consiglio federale stabilisce la parte minima dei rischi di assicurazione che devono assumersi le casse malati stesse.

Capitolo 5: Vigilanza

Sezione 1: In generale

Art. 34 Compiti

¹ L'autorità di vigilanza sorveglia l'esercizio dell'assicurazione sociale malattie. Svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle della LAMal²⁰;
- b. verifica se le casse malati e i riassicuratori sociali offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;
- c. vigila sul rispetto del piano d'esercizio;
- d. vigila affinché le casse malati e i riassicuratori sociali siano solvibili, costituiscano le riserve e gli accantonamenti nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo corretto;

²⁰ RS 832.10

e. protegge gli assicurati contro gli abusi delle casse malati e dei riassicuratori sociali.

² L'autorità di vigilanza può impartire istruzioni alle casse malati e ai riassicuratori sociali per l'applicazione uniforme del diritto federale e può effettuare ispezioni. Le ispezioni possono avvenire senza preavviso. Le casse malati e i riassicuratori sociali devono accordare all'autorità di vigilanza libero accesso a tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti nell'ambito dell'ispezione in corso.

³ Per verificare il rispetto della presente legge l'autorità di vigilanza può in ogni momento far capo a terzi. I costi sono sopportati dall'impresa sottoposta a vigilanza. I terzi incaricati sono esonerati dall'obbligo del segreto nei confronti dell'autorità di vigilanza.

⁴ L'esercizio delle assicurazioni menzionate nell'articolo 2 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente alla legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d'assicurazione. L'autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Esse si informano reciprocamente non appena vengono a conoscenza di eventi importanti per l'altra.

Art. 35 Obbligo d'informare

¹ Le casse malati e i riassicuratori sociali sono tenuti a fornire all'autorità di vigilanza, all'ufficio di revisione esterno o a terzi incaricati dall'autorità di vigilanza tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari all'esercizio della sorveglianza dell'assicurazione malattie conformemente alla presente legge.

² Nell'ambito della vigilanza sull'esecuzione della presente legge e della LAMal²¹, le casse malati e i riassicuratori sociali sono tenuti a fornire annualmente all'autorità di vigilanza i dati risultanti dall'attività assicurativa.

³ Le casse malati e i riassicuratori sociali devono inoltre notificare senza indugio all'autorità di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 36 Scambio di informazioni e assistenza amministrativa

¹ In deroga all'articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000²² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l'autorità di vigilanza è autorizzata, nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie a trasmettere, ad altre autorità di vigilanza svizzere e ai Cantoni, informazioni e documenti non accessibili al pubblico di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti.

² Le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare alle accertamenti dell'autorità di vigilanza e, su richiesta, di metterle a disposizione i dati necessari. All'autorità di vigilanza non possono essere addossati costi per l'assistenza amministrativa.

²¹ RS 832.10

²² RS 830.1

Art. 37 Pubblicazione delle decisioni

In deroga all'articolo 33 LPGA²³, l'autorità di vigilanza può informare il pubblico sulle sanzioni e le misure amministrative adottate.

Sezione 2: Finanziamento dell'autorità di vigilanza

Art. 38 Finanziamento

¹ L'autorità di vigilanza riscuote ogni anno presso le casse malati e i riassicuratori una tassa volta a coprire i costi di vigilanza.

² La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei costi intervenuti nell'anno contabile e calcolata in funzione della quota dei premi incassati dalle singole casse malati e dai singoli riassicuratori nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie rispetto al totale dei premi incassati in tale ambito da tutte le casse malati e da tutti i riassicuratori.

³ Il Consiglio federale stabilisce segnatamente i costi di vigilanza e i premi incassati determinanti.

Sezione 3: Provvedimenti di vigilanza

Art. 39 Provvedimenti conservativi

¹ L'autorità di vigilanza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati se una cassa malati o un riassicuratore sociale non rispetta le disposizioni della presente legge e della LAMal²⁴ oppure se non si conforma agli ordini dell'autorità di vigilanza o se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo.

² Essa può segnatamente:

- a. vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della cassa malati o del riassicuratore sociale;
- b. ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali;
- c. delegare a terzi, parzialmente o totalmente, le competenze attribuite agli organi della cassa malati o del riassicuratore sociale;
- d. trasferire l'effettivo degli assicurati di una cassa malati a un'altra cassa malati conformemente all'articolo 41;
- e. ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie;
- f. esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della vigilanza, del controllo o della gestione;
- g. ordinare l'aumento dei premi;

²³ RS 830.1

²⁴ RS 832.10

- h. ordinare l'attuazione di un piano di finanziamento o di risanamento;
- i. nominare una persona e affidarle compiti e competenze speciali conformemente all'articolo 40;
- j. attribuire elementi patrimoniali della cassa malati o del riassicuratore sociale al patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie, fino al raggiungimento dell'importo legale conformemente all'articolo 14 capoverso 2;
- k. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze secondo gli articoli 293–304 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁵ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) in caso di rischio d'insolvibilità.

³ Se la situazione finanziaria di una cassa malati o di un riassicuratore sociale è messa in pericolo e gli organi statutari non prendono provvedimenti adeguati, l'autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere g e h, in modo da garantire l'osservanza delle disposizioni legali per i due anni successivi.

Art. 40 Incaricato dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza può incaricare uno specialista indipendente dell'attuazione, presso una cassa malati o un riassicuratore sociale, di provvedimenti in materia di vigilanza da essa ordinati.

² L'autorità di vigilanza definisce i compiti dell'incaricato. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato può agire al posto degli organi della cassa malati o del riassicuratore sociale.

³ L'articolo 35 si applica per analogia alle competenze speciali in materia di informazione dell'incaricato e all'obbligo di informare dell'impresa sottoposta a vigilanza.

⁴ I costi dell'incaricato sono a carico dell'impresa sottoposta a vigilanza. Su ordine dell'autorità di vigilanza, l'impresa sottoposta a vigilanza deve versare un anticipo dei costi. In casi eccezionali l'autorità di vigilanza può esonerare del tutto o in parte dal versamento di tali costi.

Art. 41 Procedura in caso di trasferimento dell'effettivo degli assicurati

¹ In vista del trasferimento dell'effettivo degli assicurati l'autorità di vigilanza è svincolata dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse malati e delle federazioni di casse malati interessate.

² Se necessario ai fini della protezione degli assicurati o dell'assicurazione sociale malattie, l'autorità di vigilanza può trasferire a un'altra cassa malati la totalità o una parte dell'effettivo degli assicurati, con il patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie, le riserve, nonché i diritti e gli obblighi ad essi relativi. Essa dispone le condizioni del trasferimento.

²⁵ RS 281.1

³ L'autorità di vigilanza può, se necessario ai fini della protezione degli assicurati o dell'assicurazione sociale malattie, sospendere il diritto degli assicurati di cambiare assicuratore al massimo per due anni.

Art. 42 Dichiarazione di fallimento

¹ La dichiarazione di fallimento di una cassa malati o di un riassicuratore sociale necessita del consenso dell'autorità di vigilanza. Questa rilascia il suo consenso se non esistono possibilità di risanamento.

² L'autorità di vigilanza può chiedere la dichiarazione di fallimento al giudice del fallimento.

Art. 43 Provvedimenti in caso di pericolo per il sistema di assicurazione malattia

¹ Se ritiene che il sistema dell'assicurazione sociale malattie sia in pericolo, il Consiglio federale può, per proteggere gli assicurati:

- a. limitare o stralciare mediante ordinanza le prestazioni di cui agli articoli 24–31 LAMal²⁶
- b. ridurre le tariffe approvate secondo l'articolo 46 capoverso 4 LAMal o stabilite secondo l'articolo 47 LAMal;
- c. aumentare la franchigia e l'aliquota percentuale di cui all'articolo 64 LAMal;

² Dopo aver preso i provvedimenti necessari secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può, per superare una penuria momentanea di liquidità, concedere all'istituzione comune un mutuo di tesoreria alle condizioni di mercato.

³ Un'ordinanza emanata in base al capoverso 1 decade:

- a. un anno dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un disegno di base legale per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–c;
- b. al momento della reiezione del disegno di cui alla lettera a da parte dell'Assemblea federale.

Sezione 4: Cessazione dell'attività assicurativa

Art. 44

¹ L'autorità di vigilanza revoca a una cassa malati o a un riassicuratore l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie o la riassicurazione sociale se essi lo richiedono o se non adempiono più le condizioni legali.

²⁶ RS 832.10

² Se l'autorizzazione è totalmente revocata e il patrimonio nonché, nel caso delle casse malati, l'effettivo degli assicurati non sono trasferiti per contratto a un'altra cassa malati o a un altro riassicuratore sociale, l'eventuale eccedenza patrimoniale è accreditata al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune.

³ Se l'autorità di vigilanza revoca a una cassa malati l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie obbligatoria solo per alcune parti del suo raggio di attività territoriale, la cassa malati deve cedere una parte delle sue riserve. Questo importo è ripartito fra le casse malati che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio di attività. Il Consiglio federale può affidare la ripartizione dell'importo all'istituzione comune.

⁴ Se una cassa malati o un riassicuratore cessa l'attività assicurativa, l'autorità di vigilanza decide sulla liberazione dalla vigilanza al momento della revoca dell'autorizzazione.

⁵ L'autorità di vigilanza comunica la sua decisione all'ufficio del registro di commercio e la pubblica a spese dell'impresa.

Capitolo 6: Disposizioni particolari per la vigilanza sui gruppi assicurativi

Art. 45 Gruppi assicurativi

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se:

- a. almeno una è una cassa malati;
- b. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e
- c. costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro sulla base di fattori d'influenza o di controllo.

Art. 46 Relazioni con la vigilanza individuale

¹ La vigilanza sui gruppi assicurativi è esercitata quale complemento alla vigilanza individuale di una cassa malati.

² L'autorità di vigilanza può, coordinandosi con altre autorità di vigilanza, emanare prescrizioni concernenti la vigilanza sui processi interni ai gruppi, sulla gestione dei rischi, sul sistema di controllo interno e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.

Art. 47 Garanzia di un'attività irreprensibile e ufficio di revisione esterno

¹ L'articolo 20 si applica per analogia alla società holding dirigente.

² I gruppi assicurativi devono disporre di un ufficio di revisione esterno. Gli articoli 25–27 si applicano per analogia.

Art. 48 Obbligo d'informare

L'obbligo d'informare secondo l'articolo 35 incombe anche alla società holding dirigente del gruppo.

Capitolo 7: Istituzione comune

Sezione 1: In generale

Art. 49 Istituzione comune

Le casse malati gestiscono un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno.

Art. 50 Compiti dell'istituzione comune

¹ L'istituzione comune:

- a. assume i costi delle prestazioni legali in vece delle casse malati insolventi. Per adempiere tale compito è costituito un fondo in caso d'insolvenza;
- b. esegue la compensazione dei rischi;
- c. decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione depositate da beneficiari di rendite e dai loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia;
- d. assegna a una cassa malati i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione;
- e. assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a LAMal²⁷;
- f. effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a LAMal²⁸;
- g. esegue i compiti di cui all'articolo 95a LAMal²⁹ che le incombono in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull'articolo 95a LAMal³⁰, a un'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L'istituzione comune è inoltre competente dell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali. L'istituzione comune assume inoltre compiti di coor-

²⁷ RS 832.10

²⁸ RS 832.10

²⁹ RS 832.10

³⁰ RS 832.10

dinamento per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 95a LA-Mal³¹. Il Consiglio federale definisce i compiti da svolgere;

- h. può assumere contro indennità ulteriori compiti d'esecuzione che le sono conferiti dai Cantoni .

² Le casse malati possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'interesse generale, segnatamente d'ordine tecnico e amministrativo.

³ L'istituzione comune può rendere pubbliche le sue decisioni.

Art. 51 Finanziamento dell'istituzione comune

¹ I compiti di cui all'articolo 50 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 sono finanziati dalle casse malati con contributi a carico dell'assicurazione sociale malattie.

² I compiti che l'istituzione comune adempie in qualità di istituzione di assistenza reciproca di cui all'articolo 50 capoverso 1 lettera g, come pure i costi inerenti il rapporto sull'assistenza reciproca in materia di prestazioni sono finanziati dalle casse malati con contributi proporzionali al numero di persone che esse assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie.

³ I compiti di cui all'articolo 50 capoverso 1 lettere c–f sono finanziati dalla Confederazione. La Confederazione assume anche gli interessi del prefinanziamento di prestazioni accordate a titolo dell'aiuto reciproco, nonché i costi per altri compiti che ha assegnato all'istituzione comune.

⁴ L'istituzione comune riscuote i contributi di cui ai capoversi 1 e 2 e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.

⁵ L'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei suoi compiti. Beneficia dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPG³².

Sezione 2: Fondo in caso d'insolvenza

Art. 52 Gestione del fondo in caso d'insolvenza

L'istituzione comune gestisce un fondo in caso d'insolvenza.

Art. 53 Finanziamento del fondo in caso d'insolvenza

Il fondo in caso d'insolvenza è finanziato mediante:

- a. i contributi delle casse malati;
- b. il rimanente patrimonio delle casse malati o dei riassicuratori sociali cui è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 44;

³¹ RS 832.10

³² RS 830.1

- c. la restituzione delle eccedenze risultanti dal superamento delle tariffe e dei prezzi stabiliti dal Consiglio federale;
- d. la riscossione di importi delle sanzioni inflitte in caso di violazioni, di decisioni o istruzioni.

Art. 54 Ammontare del fondo in caso d'insolvenza

¹ L'istituzione comune stabilisce l'ammontare del fondo in caso d'insolvenza. L'ammontare è determinato in base ai rischi che devono essere coperti dal fondo in caso d'insolvenza.

² I rischi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla situazione finanziaria delle casse malati.

³ L'autorità di vigilanza può ordinare l'aumento del fondo in caso d'insolvenza per garantire la stabilità del sistema dell'assicurazione malattie.

Art. 55 Costatazione dell'obbligo del fondo in caso d'insolvenza di fornire prestazioni

L'autorità di vigilanza stabilisce, su richiesta della cassa malati insolvente o dell'istituzione comune oppure d'ufficio, il momento in cui il fondo in caso d'insolvenza ha l'obbligo di fornire prestazioni.

Art. 56 Insolvenza

¹ Una cassa malati o un riassicuratore sociale sono considerati insolventi quando nei loro confronti è aperta una procedura di fallimento o se, in un prossimo futuro, non saranno più in grado di adempiere i loro obblighi finanziari.

² L'autorità di vigilanza informa l'istituzione comune se contro una cassa malati o un riassicuratore sociale è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.

Art. 57 Genere e portata dell'assunzione delle prestazioni

¹ L'istituzione comune assume, a spese del fondo in caso d'insolvenza, l'importo che manca alla cassa malati insolvente per coprire i costi seguenti:

- a. i costi per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- b. i costi per le prestazioni dell'assicurazione facoltativa delle indennità giornaliere;
- c. i contributi per la compensazione dei rischi di cui all'articolo 59;
- d. le spese amministrative legate alla concessione delle prestazioni.

² Stabilisce, nei singoli casi, il modo appropriato di fornire le prestazioni.

³ Comunica di volta in volta all'amministrazione della liquidazione o del fallimento l'ammontare delle prestazioni assunte dal fondo in caso d'insolvenza. Le prestazioni comunicate sono trattate come crediti esigibili.

Sezione 3: Regresso

Art. 58

¹ L'istituzione comune assume, nei confronti di un organo o di un terzo responsabile dell'insolvenza della cassa malati, le pretese della cassa malati fino all'ammontare delle prestazioni legali di cui si è fatta carico. Essa fa valere i propri crediti nella procedura di fallimento.

² Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituzione comune.

³ Ai diritti trasferiti all'istituzione comune sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituzione comune, i termini decorrono soltanto dal momento in cui essa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata a fornire e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

⁴ La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i costi assunti dal fondo in caso d'insolvenza. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

⁵ Le pretese che non passano all'istituzione comune rimangono nella massa fallimentare.

Sezione 4: Compensazione dei rischi

Art. 59 Contributi per la compensazione delle differenze dei rischi

Le casse malati il cui effettivo di donne, persone anziane e persone con un elevato rischio di malattia assicurate è inferiore alla media dell'insieme delle casse malati devono versare un contributo all'istituzione comune a favore delle casse malati il cui effettivo di donne, persone anziane e persone con un elevato rischio di malattia assicurate supera tale media; il contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie tra i gruppi di rischio determinanti.

Art. 60 Rischio di malattia elevato

Il criterio determinante per valutare il rischio di malattia elevato è la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura secondo l'articolo 39 LAMal³³ nel corso dell'anno precedente.

³³ RS 832.10

Art. 61 Effettivo degli assicurati determinante

Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell'effettivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno di compensazione).

Art. 62 Calcolo della media

¹ Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura si riferiscono alla situazione esistente nell'anno civile prima dell'anno di compensazione.

² Per il calcolo delle differenze medie di rischio il rilevamento delle degenze in un ospedale o in una casa di cura avviene sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile prima dell'anno di compensazione; per il calcolo dei contributi e dei sussidi, sulla base della situazione esistente nell'anno civile precedente l'anno di compensazione.

³ Le persone che al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura non erano assicurate secondo la LAMal³⁴ non vengono prese in considerazione nell'ambito del rilevamento di tali degenze.

Art. 63 Esecuzione

¹ L'istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra le casse malati per ogni singolo Cantone.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi, salvaguardando l'incentivo per le casse malati di perseguire il risparmio dei costi. Definisce in dettaglio le degenze in un ospedale o in una casa di cura determinanti per la compensazione dei rischi e designa le eccezioni.

³ Il Consiglio federale disciplina inoltre:

- a. la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;
- b. il risarcimento del danno;
- c. il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

Art. 64 Tribunale amministrativo federale

¹ In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG³⁵, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall'istituzione comune conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettere c e d sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'istituzione comune conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera f.

³⁴ RS 832.10

³⁵ RS 830.1

² L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) è applicabile per analogia ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell'istituzione comune secondo il capoverso 1.

Capitolo 8: Procedura

Art. 65

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³⁷ sulla procedura amministrativa sono applicabili alle procedure per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Capitolo 9: Organizzazione delle autorità di vigilanza

Sezione 1: Organi e personale

Art. 66 Forma giuridica, sede e nome

¹ L'autorità che svolge la vigilanza ai sensi dell'articolo 1 è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

² Essa porta il nome di «Vigilanza federale sulle assicurazioni sociali nel settore della sanità (SASO)» (Surveillance fédérale des assurances sociales de la santé SASO).

³ La SASO si organizza autonomamente secondo i principi di un buon governo d'impresa e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.

Art. 67 Organi

Gli organi della SASO sono:

- a. il consiglio di amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 68 Consiglio di amministrazione

¹ Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della SASO. Esso ha i seguenti compiti:

- a. stabilisce gli obiettivi strategici dell'autorità di vigilanza e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. decide in merito agli affari di grande portata;

³⁶ RS 831.10

³⁷ RS 172.021

- c. emana le ordinanze delegate all'autorità di vigilanza e adotta le circolari;
- d. sorveglia la direzione;
- e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
- f. allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della pubblicazione;
- g. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- h. nomina i membri della direzione;
- i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;
- j. approva il preventivo.

² Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti e indipendenti. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

³ Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Fa in modo che in tal ambito vi sia un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000³⁸ sul personale federale è applicabile per analogia.

⁴ Il presidente non può svolgere un'altra attività economica né ricoprire una carica federale o cantonale, a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti dell'autorità di vigilanza.

⁵ Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.

Art. 69 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

² La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
- b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, informandolo senza indugio in caso di eventi speciali;
- c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

³ Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 70 Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno; informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

³⁸ RS 172.220.1

Art. 71 Personale

¹ La SASO assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

² Il consiglio di amministrazione disciplina il rapporto d'impiego mediante ordinanza. L'ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta. È fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.

³ L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000³⁹ sul personale federale è applicabile per analogia.

⁴ La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 72 Segreto d'ufficio

¹ Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

² L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della SASO.

³ Senza l'accordo della SASO, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della SASO non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

⁴ Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla SASO (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).

Sezione 2: Gestione finanziaria

Art. 73 Riserve

Per svolgere la sua attività di vigilanza la SASO costituisce entro un congruo termine riserve di un importo pari al suo preventivo annuale.

Art. 74 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della SASO nel quadro della sua tesoreria centrale.

² Per garantirne la solvibilità, essa concede mutui alla SASO alle condizioni di mercato.

³ L'Amministrazione federale delle finanze e la SASO convengono i dettagli di questa collaborazione.

³⁹ RS 172.220.1

Art. 75 Rendiconto

¹ Il rendiconto della SASO espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

² Il rendiconto segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

³ Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

Art. 76 Responsabilità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della SASO, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958⁴⁰ sulla responsabilità. La responsabilità degli uffici di revisione designati in virtù del diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni⁴¹).

² La SASO e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni causati non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Art. 77 Esenzione fiscale

¹ La SASO è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² È fatta salva la legislazione federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;
- b. imposta preventiva;
- c. tasse di bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza

Art. 78

¹ La SASO esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

² Esamina almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza.

³ Corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale dell'interno.

⁴⁰ RS 170.32

⁴¹ RS 220

⁴ Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

Sezione 4: Informazione del pubblico

Art. 79

La SASO informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e sulla prassi di vigilanza.

Capitolo 10: Sanzioni

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 80 Delitti

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. gestisce senza autorizzazione una cassa malati o una riassicurazione non ammessa all'attività assicurativa;
- b. ritira o grava beni appartenenti al patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie di un'entità tale che l'importo legale non risulta più coperto;
- c. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale contro le malattie.

² Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 81 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola un obbligo secondo gli articoli 7, 8, 9, 35 e 48;
- b. in violazione dell'obbligo di informare o di comunicare secondo la presente legge, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle;
- c. non presenta il rapporto di gestione entro il termine legale;
- d. non costituisce gli accantonamenti per casi d'assicurazione non liquidati prescritti dal diritto in materia di vigilanza o approvati nel singolo caso;
- e. in qualità di organo esecutivo in virtù della legge, viola i suoi obblighi, segnatamente l'obbligo del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di terzi;
- f. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità di vigilanza o lo rende altrimenti impossibile;

- g. si sottrae all'obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell'articolo 32 LPGA⁴² e dell'articolo 82 LAMal⁴³;
- h. viola il divieto di cui all'articolo 62 capoverso 2^{bis} o all'articolo 64 capoverso 8 LAMal⁴⁴.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

Sezione 2: Sanzioni amministrative

Art. 82

Le casse malati, i riassicuratori sociali e le imprese di gruppi assicurativi devono pagare un importo fino a 100 000 franchi se intenzionalmente:

- a. contravvengono o non danno seguito a una decisione passata in giudicato di un'autorità di vigilanza o a una decisione delle istanze di ricorso;
- b. contravvengono o non danno seguito a un'istruzione dell'autorità di vigilanza.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 83 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive.

Art. 84 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 85 Disposizioni transitorie

¹ Le casse malati che non sono costituite in società anonime o cooperative devono adeguare la loro forma giuridica al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Se alla scadenza di tale termine non è stata adeguata la forma giuridica, l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione.

² Al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le casse malati devono:

⁴² RS 830.1

⁴³ RS 832.10

⁴⁴ RS 832.10

- a. garantire le pretese derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie secondo l'articolo 14;
- b. disporre di una gestione dei rischi secondo l'articolo 22;
- c. disporre di un ufficio di revisione secondo l'articolo 23.

Art. 86 Trasferimento di diritti e di obblighi

¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui la SASO acquisisce una personalità giuridica propria, ma al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge la SASO subentra alla vigilanza assicurativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica che eserciterà la vigilanza fino a quel momento.

² Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla SASO, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura. Prende tutte le misure necessarie per il trasferimento ed emana le disposizioni corrispondenti.

³ La SASO riprende tutti i procedimenti relativi alla vigilanza assicurativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica pendenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 87 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ I rapporti di lavoro del personale della vigilanza assicurativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono ripresi dalla SASO conformemente all'articolo 86 capoverso 1 e proseguono secondo la presente legge.

² Non vi è diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e dell'integrazione nell'organizzazione; durante un anno sussiste tuttavia il diritto al salario anteriore.

³ Le procedure di candidatura sono avviate soltanto se una riorganizzazione lo richiede o se molte persone hanno presentato una candidatura.

⁴ La SASO si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 88 Datore di lavoro competente

¹ La SASO è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite che dipendono dalla vigilanza assicurativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica e il cui versamento delle rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti da parte della Cassa pensioni della Confederazione è iniziato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La SASO è parimenti il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa ha comportato un'invalidità successiva precede l'entrata in vigore della presente legge e se il versamento della rendita inizia soltanto dopo la sua entrata in vigore.

Art. 89 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 marzo 1994⁴⁵ sull'assicurazione malattie

Art. 1 cpv. 1

¹ Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre⁴⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge o la legge del ...⁴⁷ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Art. 4 Scelta dell'assicuratore

Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra le casse malati che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio dell'assicurazione sociale contro le malattie (assicuratori) conformemente alla LVAMal⁴⁸.

Art. 6a cpv. 3

³ L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 50 capoverso 1 lettere c e d LVAMal⁴⁹.

Art. 7 cpv. 4, 7 e 8

⁴ Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione secondo l'articolo 44 LVAMal⁵⁰.

⁷ In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal.

⁴⁵ RS 832.10

⁴⁶ RS 830.1

⁴⁷ RS 000.00

⁴⁸ RS 000.00

⁴⁹ RS 000.00

⁵⁰ RS 000.00

⁸ L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie.

Titolo prima dell'art. 11

Abrogato

Art. 11–15

Abrogati

Titolo prima dell'art. 18

Abrogato

Art. 18

Abrogato

Titolo prima dell'art. 21

Abrogato

Art. 21–22a

Abrogati

Art. 59a Dati dei fornitori di prestazioni

¹ I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente legge relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni. Segnatamente vanno comunicati i seguenti dati:

- a. il genere di attività, l'infrastruttura e le installazioni, la forma giuridica;
- b. il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;
- c. il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima;
- d. il genere, l'entità e i costi delle prestazioni fornite;
- e. gli oneri, i proventi e il risultato d'esercizio;
- f. gli indicatori medici della qualità.

² Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.

³ I dati vengono rilevati dall'Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l'esecuzione della presente legge sono messi a disposizione della SASO e dell'Ufficio federale della sanità pubblica, del Sorvegliante federale dei prezzi, dell'Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori, nonché degli organi menzionati nell'articolo 84a. I dati sono pubblicati.

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 60

Abrogato

Art. 61 cpv. 5

Abrogato

Art. 67 cpv. 1

¹ Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con una cassa malati in possesso di un'autorizzazione d'esercizio dell'assicurazione sociale malattie (assicuratore) ai sensi della LVA-Mal⁵¹.

Art. 68

Abrogato

Art. 75

Abrogato

Art. 84, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione secondo la presente legge e la LVAMal⁵² possono trattare o far trattare dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, segnatamente per:

⁵¹ RS 000.00

⁵² RS 000.00

Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal⁵³ o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁵⁴:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge e la LVAMal , nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal;

Art. 90a cpv. 1

Abrogato

Art. 92 lett. c

Abrogato

Art. 93 e 93a

Abrogati

Art. 105

Abrogato

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi)

Abrogate

2. Legge del 17 dicembre 2004⁵⁵ sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 80 cpv. 2

²La FINMA e l'autorità di vigilanza secondo la legge del ...⁵⁶ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie coordinano le loro attività di sorveglianza. Si informano reciprocamente se vengono a conoscenza di eventi significativi per l'altra autorità di sorveglianza.

⁵³ RS 000.00

⁵⁴ RS 830.1

⁵⁵ RS 961.01

⁵⁶ RS 000.00

3. Legge del 16 dicembre 2005⁵⁷ sui revisori

Art. 22 cpv. 1 Autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale

¹ L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza svizzere si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

4. Legge del 17 giugno 2005⁵⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 cpv. 1 lett. b n. 3

3. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione della Vigilanza federale sull'assicurazione sociale contro le malattie (SASO) o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del ...⁵⁹ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie.

5. Legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁰ sulla procedura amministrativa

Art. 14 cpv. 1 lett. f e cpv. 2

- f. Vigilanza federale sulle assicurazioni sociali nel settore della sanità.

² Le autorità di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, e ed f affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

⁵⁷ RS 221.302

⁵⁸ RS 173.32

⁵⁹ RS 000.00

⁶⁰ RS 172.021

